

Regolamento (UE) n. 1308/2013 e (CE) n. 555/2008 – D.G.R. n. 1575/14. Avviso pubblico per l'assegnazione ai produttori dei diritti di impianto di vigneti della riserva regionale. Presentazione delle domande disposizioni tecniche e procedura istruttoria.

**Articolo 1
Finalità**

L'assegnazione ai produttori dei diritti di impianto della riserva regionale viene effettuata per le seguenti finalità:

- mantenere il potenziale produttivo vitivinicolo regionale in vista dell'entrata in vigore a partite dal 1 gennaio 2016 del nuovo sistema di autorizzazioni per gestione degli impianti viticoli;
- qualificare la produzione vitivinicola regionale;
- soddisfare le richieste di diritti di reimpianto da parte dei produttori regionali per adeguare le produzioni alle richieste del mercato.

**Articolo 2
Definizioni**

Ai sensi del presente avviso valgono le seguenti definizioni:

Organismo pagatore: AGEA – O.P. che svolge la propria attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1290/05.

Campagna vitivinicola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Vini DOP: vini *DOCG* e *DOC*.

Vini IGP: vini *IGT*.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Schedario viticolo: è lo strumento previsto dall'articolo 185 bis del Reg. (CE) del Consiglio n. 1234/2007, dal Reg. (CE) applicativo della Commissione n. 436/2009 e dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Appezamento viticolo: è una superficie continua coltivata a vite che appare omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento dei filari e sesto di coltivazione). La rappresentazione grafica dell'appezzamento include le aree di servizio della superficie vitata.

Parcella viticola aziendale: presenta le stesse caratteristiche dell'appezzamento viticolo, ma è limitata alla superficie condotta da una singola azienda; a tale scopo, la delimitazione aziendale deriva dalla consistenza territoriale presente nel fascicolo aziendale.

Unità vitata: è una superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso è fatto obbligo di indicare "altri a bacca bianca" o altri a bacca rossa" o gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare), attitudine a produrre vini *DOCG/DOC/IGT*.

Superficie vitata: è la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti (è possibile considerare superficie vitata le strade di servizio laterali ed intesta al vigneto fino ad un massimo di tre metri). Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, è fino ad un massimo di metri 1,5 per

lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Superficie vitata ai sensi dell'art. 75 del Reg. (CE) n. 555/08: in fase di controllo in loco delle opere realizzate oggetto di contributo, la superficie vitata è definita in conformità all'art. 75, paragrafo 1), del Reg. (CE) n. 555/2008 e cioè la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Estirpazione: la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato.

Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve da vino.

Diritto di reimpianto: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione. I diritti di reimpianto sono determinati sulla base della suddetta definizione di superficie vitata stabilita dal D.M. 16 dicembre 2010.

Riserva regionale: diritti di impianto/reimpianto scaduti a disposizione della Regione per la concessione ai produttori.

Beneficiario: imprenditore singolo o associato conduttore di un'azienda agricola.

Conduttore: persona fisica o giuridica che conduce a titolo legittimo secondo quanto previsto dal Codice Civile, i terreni sui quali verrà impiantato il vigneto.

Azienda agricola: l'azienda agricola è definita come l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, oltre agli impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica o società che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore per il tramite di manodopera salariata e/o compartecipanti), sia in associazione. A ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico - economiche.

Unità tecnico - economica: l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicati in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva.

Imprenditore agricolo: ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento d'animali s'intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. S'intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative d'imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Giovane agricoltore: ai fini del presente avviso è giovane agricoltore il richiedente di età inferiore a 40 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda. Nel caso di società di persone, di capitali e di società cooperative a r. l., ai fini del possesso del requisito di giovane agricoltore, si considera l'età del rappresentante della società/cooperativa alla data di presentazione della domanda.

Articolo 3

Dotazione dei diritti di impianto da assegnare

I diritti di impianto disponibili nella riserva regionale per l'assegnazione ai produttori sono pari a 292,59 ettari.

Articolo 4

Ambito di applicazione ed esclusioni

I diritti della riserva sono concessi per l'impianto di vigneti destinati alla produzione dei seguenti vini a DOP: Amelia, Assisi, Colli Altotiberini, Colli del Trasimeno, Colli Martani, Colli Perugini, Lago di Corbara, Montefalco, Rosso Orvietano, Todi, Torgiano Rosso Riserva, Torgiano, Spoleto e IGP: Alleroni, Bettona, Cannara, Narni, Spello, Umbria.

I diritti della riserva non sono concessi per l'impianto di vigneti per la produzione dei vini DOCG Montefalco Sagrantino e DOC Orvieto per tutte le tipologie previste nei relativi disciplinari di produzione.

Sono altresì escluse dall'assegnazione dei diritti della riserva gli impianti di vigneti per la produzione delle tipologie "vino" e "vino con indicazione della varietà".

Esclusivamente nella zona delimitata per la produzione dei vini DOCG "Montefalco Sagrantino" e DOC "Montefalco" non sono ammissibili richieste di assegnazione dei diritti della riserva regionale che prevedono l'impianto anche parziale del vitigno "Sagrantino".

Articolo 5

Superficie minima e massima concessa

La superficie concessa per azienda, identificata univocamente attraverso il CUA, non può essere inferiore a 5.000 mq. e superiore a 10 ettari.

Articolo 6

Importo da pagare per la concessione dei diritti della riserva

I diritti di impianto della riserva regionale sono concessi ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7, secondo una delle seguenti possibilità in alternativa tra loro:

- A) dietro pagamento di un corrispettivo da versare alla Regione Umbria, pari a 1.500 € ad ettaro;
- B) dietro pagamento di un corrispettivo da versare alla Regione Umbria, pari a 1.000 € ad ettaro per i giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda.

Nella domanda deve essere indicata una sola opzione. La scelta tra le due opzioni deve essere effettuata all'atto della presentazione della domanda e non può essere successivamente modificata.

Articolo 7

Beneficiari e requisiti di accesso

Possono beneficiare della concessione dei diritti di impianto della riserva gli imprenditori singoli o associati conduttori di un'azienda agricola.

Le domande per l'assegnazione dei diritti della riserva possono essere presentate dai seguenti soggetti:

- gli imprenditori agricoli singoli;
- le società di persone e di capitali esercenti attività agricola;
- le cooperative agricole.

Le società di persone, di capitali e le società cooperative a r. l. possono beneficiare di una sola assegnazione dei diritti della riserva a prezzo ridotto (opzione B) se in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, qualora il legale rappresentante della società è di età inferiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda.

Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di concessione dei diritti della riserva, deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:

- a) essere titolare di partita IVA.
- b) essere iscritto al registro delle imprese agricole tenuto presso la C.C.I.A.A.

- c) essere proprietario e/o comproprietario e/o affittuario e/o usufruttuario dei terreni sui quali verrà impiantato il vigneto. Nel caso di conduzione in affitto la durata residua del contratto di affitto deve essere tale da coprire l'intero periodo vincolativo previsto di cui al successivo articolo 14 (5 anni dalla data di comunicazione di impianto e di fine dei lavori). I conduttori che non sono proprietari delle superfici oggetto dell'impianto del vigneto, devono allegare alla domanda il consenso all'esecuzione dell'intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i o comproprietari/i utilizzando il modello allegato al presente avviso. Ai fini della concessione dei diritti della riserva non sono ammissibili altre forme di possesso (es. comodato, ecc.) al di fuori di quelle sopra elencate;
- d) aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D. lvo 29 marzo 2004, n. 99, presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica, nel quale devono risultare inserite tutte le superfici coltivate a vigneto, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superficie stesse;
- e) essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- f) aver presentato le dichiarazioni obbligatorie di cui al Reg. (CE) n. 436/09 nella campagna precedente la data di scadenza per la presentazione delle domande;
- g) non aver ceduto diritti di reimpianto successivamente al 1 agosto 2011 e fino alla data di presentazione della domanda (ultime 3 campagne vitivinicole).

Non possono partecipare all'assegnazione dei diritti di impianto le aziende risultate assegnatarie dei diritti di impianto della riserva regionale ai sensi delle D.G.R. n. 362/03 e n. 421/07, che non hanno realizzato, parzialmente o totalmente, gli impianti previsti.

Articolo 8

Condizioni e vincoli per l'utilizzo dei diritti della riserva

I diritti di impianto della riserva devono essere utilizzati nell'azienda del beneficiario dell'assegnazione, entro e non oltre la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati concessi. Se non sono utilizzati entro tale scadenza i diritti concessi sono riassegnati alla riserva regionale.

I diritti di impianto concessi a partire dalla riserva, durante il periodo di validità, non possono essere trasferiti ad alcun titolo ad altro conduttore.

I diritti della riserva possono essere utilizzati dai beneficiari per la richiesta degli aiuti previsti nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti ai sensi dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 6 e seguenti del Reg. (CE) n. 555/2008. In tal caso può essere concesso solo il contributo previsto per i costi di impianto mentre non sono riconosciuti l'aiuto per i costi di estirpazione e l'indennizzo per i mancati redditi.

I beneficiari che risulteranno assegnatari dei diritti della riserva, avranno priorità assoluta nella eventuale graduatoria per la concessione dei contributi previsti dalla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

I vigneti realizzati con l'utilizzo dei diritti della riserva devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOP/IGP.

I vigneti realizzati con l'utilizzo dei diritti della riserva non possono essere iscritti nello schedario viticolo come idonei ai fini della rivendicazione produttiva della DOCG Montefalco Sagrantino e della DOC Orvieto.

Le varietà di uve da vino da utilizzare per gli impianti sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Umbria di cui alla D.G.R. n. 1931/04 e successive modifiche ed integrazioni con l'esclusione della varietà "Sagrantino" nella zona delimitata per la produzione dei vini DOCG "Montefalco Sagrantino" e DOC "Montefalco".

Il materiale vivaistico da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e deve essere comunque delle categorie "certificato" o "standard".

Articolo 9 Criteri di selezione delle domande

Qualora il totale delle richieste di assegnazione dichiarate ammissibili risultino superiori alle disponibilità di diritti della riserva, il Dirigente del Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale con propria determinazione, procederà ad approvare una graduatoria unica delle domande ammissibili.

La graduatoria per l'assegnazione dei diritti di impianto della riserva sarà formulata assegnando a ciascun richiedente un punteggio calcolato in base ai criteri sotto elencati.

Criteri di priorità	Punteggio
Domanda presentata da giovani agricoltori (titolare o legale rappresentante) con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda	40
Domanda presentata da donne (titolare o legale rappresentate)	20
Produzione aziendale di vini DO rispetto alla produzione complessiva superiore al 50% (dati rilevabili esclusivamente dal quadro G - sezione II della dichiarazione vitivinicola 2013/2014)	15
Diritti di impianto richiesti per la produzione dei seguenti vini a DO: Amelia, Assisi, Colli Altotiberini, Colli del Trasimeno, Colli Martani, Colli Perugini, Lago di Corbara, Montefalco, Orvieto, Rosso Orvietano, Todi, Torgiano Rosso Riserva, Torgiano, Spoleto	15
Diritti di impianto richiesti per la produzione dei seguenti vini a IG: Alleroni, Bettona, Cannara, Narni, Spello, Umbria	10
Domanda presentata da aziende viticole condotte con metodo biologico ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07	10

Nel caso in cui nella domanda siano previsti impianti di vigneti per la produzione di più vini DO e/o IG, verrà attribuito il punteggio previsto per la DO/IG che risulta prevalente in termini di superficie ammessa. I criteri e le condizioni sopra riportate devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

A parità di punteggio verrà data la precedenza alle domande presentate da "giovani agricoltori" che, al momento della presentazione della domanda, abbiano un'età inferiore ai 40 anni, attribuendo agli stessi un punteggio di merito relativo inversamente proporzionale all'età anagrafica (100 - età anagrafica del richiedente). Nel caso di società di persone o di capitali si considera l'età del legale rappresentante.

Articolo 10 Procedure attuative

a) Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione dei diritti della riserva, predisposte su apposito modello (*Modello Domanda_Riserva*), devono essere presentate in unica copia alla Regione Umbria – Direzione Regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali – Ambito di coordinamento agricoltura cultura e turismo – Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale – Centro Direzionale Fontivegge – 06124 Perugia, entro e non oltre il termine del **15 gennaio 2015**, pena l'irricevibilità delle stesse.

Un medesimo richiedente, identificato univocamente attraverso il CUAA, può presentare una sola domanda di assegnazione dei diritti della riserva.

Nella domanda deve essere indicata una sola opzione tra l'assegnazione al costo di 1.000 €/ettaro prevista a favore dei giovani agricoltori, ovvero di 1.500 €/ettaro. La scelta tra le due opzioni deve essere effettuata all'atto della presentazione della domanda e non può essere successivamente modificata.

Qualora nella domanda risultino indicate entrambe le opzioni, ai fini dell'istruttoria sarà presa in considerazione esclusivamente la richiesta al costo di 1.500 €/ettaro.

La presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente mediante raccomandata A.R., via PEC al seguente indirizzo: direzioneagricoltura@postacert.umbria.it, o consegnate a mano all'archivio della Direzione Regionale sopra indicata entro le ore 12,00 della data di scadenza.

Si intendono utilmente prodotte le domande spedite entro la scadenza sopra indicata; a tal fine nel caso di spedizione postale farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Le richieste presentate oltre il termine stabilito sono irricevibili.

Le domande, a pena di irricevibilità, devono essere sottoscritte dal richiedente con allegata copia leggibile di un documento di identità non scaduto.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione di seguito elencata.

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di consenso all'esecuzione degli interventi rilasciata dal/i proprietario/i o dal/i comproprietario/i, nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dei terreni oggetto degli interventi di ristrutturazione/riconversione, redatta in conformità all'allegato *Modello autorizzazione*;
2. delibera del Consiglio di Amministrazione della società che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda;
3. scheda con la richiesta del punteggio;
4. copia di un valido documento di identità del richiedente.

b) Istruttoria regionale delle domande

Il competente Servizio regionale effettua i controlli di ricevibilità e di ammissibilità sul 100% delle domande pervenute.

I controlli riguardano la data di presentazione delle domande entro il termine stabilito, la completezza formale e documentale, la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente, le verifiche per l'attribuzione dei punteggi ai fini della formulazione della graduatoria.

Nel caso di domande incomplete nella documentazione ne è consentita la regolarizzazione, su specifica richiesta del responsabile del procedimento, entro termini compatibili con la procedura istruttoria e comunque non superiori a 10 giorni.

L'esito dei controlli di ricevibilità ed ammissibilità è riportato su apposita check-list.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente positiva la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda e dare atto dell'entità e dei motivi di esclusione. Per tali domande il Responsabile del procedimento attiva la procedura prevista dall'articolo 10 bis della legge 241/90 e s.m. e int. informando ciascun richiedente dell'esito istruttorio e della possibilità di formulare controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni.

L'assegnazione dei diritti avviene fino a completamento esaurimento della dotazione della riserva, come quantificata all'articolo 3 del presente bando.

Il Dirigente del Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale con apposito atto che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, sulla scorta delle risultanze istruttorie riportate nelle liste di controllo, con proprio atto approva l'ammissibilità delle domande e l'eventuale graduatoria qualora il totale delle richieste di assegnazione dichiarate ammissibili risultino superiori alle disponibilità di diritti della riserva.

Lo stesso atto dispone altresì in ordine alle declaratorie delle domande irricevibili e inammissibili.

Il responsabile del Servizio competente provvede a notificare agli interessati le determinazioni adottate con il suddetto provvedimento, mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC.

c) Modalità di assegnazione dei diritti di impianto

Con la suddetta nota sono altresì comunicate ai richiedenti utilmente collocati in graduatoria, le modalità ed i tempi per l'effettuazione del pagamento dell'importo da versare alla Regione Umbria per l'assegnazione dei diritti di impianto della riserva regionale.

L'importo dovuto dovrà essere versato, a pena di decadenza e revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità, alla Regione Umbria – Tesoreria Regionale sul c/c n. 000029502707, IBAN: IT 48 L 02008 03033 000029502707, presso Unicredit S.p.A. – Filiale Perugia Fontivegge – Tesoriere regionale - BIC SWIFT: UNICRITM1J03, indicando la

seguinte causale: “Reg. (UE) n. 1308/13 - D.G.R. n. 1575/14. Corrispettivo per la concessione dei diritti di impianto della riserva regionale”.

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere poi trasmessa al Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale anche a mezzo fax (075-5045565).

L’assegnazione dei diritti della riserva sarà disposta con successivo atto del Dirigente del Servizio, previa verifica dell’avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto alla Regione Umbria per l’intera superficie ammessa, ovvero per una superficie equivalente inferiore a quella ammessa, calcolata sulla base dell’importo effettivamente versato alla Regione Umbria.

L’assegnazione dei diritti di impianto è notificata agli interessati mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC, con l’indicazione delle prescrizioni, degli impegni e dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Articolo 11

Rinunce

In caso di rinuncia da parte di beneficiari utilmente collocati nella graduatoria di ammissibilità, di mancato pagamento del corrispettivo, o se questo è effettuato oltre il termine stabilito, l’assegnazione dei diritti sarà revocata, con possibilità di subentro da parte di altri richiedenti secondo l’ordine di graduatoria. L’eventuale rinuncia all’esecuzione degli impianti presentata successivamente al pagamento del corrispettivo, non comporta da parte della Regione Umbria, la restituzione dell’importo pagato dal produttore per la concessione dei diritti della riserva.

Qualora i diritti concessi ai produttori non vengano utilizzati entro il termine di scadenza previsto, il produttore non ha diritto alla restituzione del corrispettivo versato alla Regione Umbria.

Articolo 12

Varianti

Per comprovati motivi di ordine tecnico non individuabili all’atto della presentazione della domanda o per sopravvenute cause di forza maggiore come definite al successivo articolo 13, sono ammissibili richieste di variante relative alle particelle interessate dall’impianto del vigneto, ai vitigni da impiantare, alle caratteristiche tecniche dei vigneti (sesto d’impianto, forma di allevamento, ecc.), alla tipologia di vino, purché rispettino tutte le disposizioni previste dal presente bando.

Sono ammissibili varianti di particelle solo nel caso in cui le nuove particelle rientrino nella disponibilità del beneficiario e quindi siano presenti nel suo “fascicolo aziendale”.

Le richieste di variante devono essere presentate alla Regione Umbria, Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale, anche contestualmente alla comunicazione di realizzazione dell’impianto, allegando tutta la necessaria documentazione.

Non sono ammissibili richieste di variante che comportino un aumento di superficie o del punteggio richiesti.

Le varianti sono autorizzate dal competente Servizio regionale, anche in fase di controllo degli interventi realizzati, qualora sia verificato il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità previste dal bando.

Articolo 13

Esecuzione degli impianti e controlli

I beneficiari dell’assegnazione dei diritti della riserva devono realizzare il vigneto entro e non oltre la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi.

L’impianto si intende realizzato con la messa a dimora delle barbatelle e la completa installazione della struttura di sostegno del vigneto (pali di testata, pali intermedi, tutori, ecc.).

Tale scadenza può essere modificato soltanto se:

- le superfici interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti;
- un organismo riconosciuto dallo Stato membro ha attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

Inoltre, fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, possono essere riconosciute, in particolare, le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno.

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo.

La richiesta di proroga al termine di esecuzione dei lavori per il riconoscimento di causa di forza maggiore, deve essere inoltrata formalmente alla Regione – Servizio sviluppo sostenibile delle produzioni agricole, fornendo tutta la documentazione necessaria, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi.

Non è consentito concedere proroghe, per cause riconosciute di forza maggiore, per periodi complessivamente superiori a 3 anni oltre il termine che era previsto per la realizzazione (31 luglio della seconda campagna successiva alla concessione dei diritti della riserva).

Entro e non oltre il suddetto termine, il beneficiario è tenuto a presentare alla Regione Umbria – Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale, la comunicazione di termine dei lavori e la richiesta di collaudo, allegando la seguente documentazione:

- comunicazione di variazione del potenziale viticolo aziendale (mod. C – D.G.R. n. 1931/04), con allegato il quadro A con le informazioni relative alle singole unità vitate reimpiantate, ai fini dell'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti ristrutturati nell'ambito del SIGC e dello schedario viticolo;
- planimetria, in scala 1:2000, con l'indicazione delle singole unità vitate reimpiantate/sovrainnestate.

La mancata presentazione da parte del beneficiario della suddetta comunicazione, entro la scadenza sopra indicata, comporta la revoca dell'assegnazione dei diritti della riserva.

I controlli sulla realizzazione degli impianti saranno effettuati sul 100% delle notifiche di avvenuto impianto presentate, attraverso la base dati del fascicolo aziendale e dello schedario viticolo regionale, ovvero attraverso controlli in loco effettuati dalle Comunità Montane competenti per territorio o dall'AGEA – O.P. nell'ambito dei controlli previsti per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti ai sensi del Protocollo di Intesa stipulato tra l'organismo pagatore AGEA e la Regione Umbria.

Nel corso del controllo in loco gli impianti realizzati vengono sottoposti alle seguenti verifiche:

- misurazione in campo tramite strumentazione GPS con riferimento ai criteri previsti dall'art. 75 del Reg. (CE) n. 555/2008, per definire la superficie realizzata;
- accertamento delle opere eseguite con riferimento agli impegni assunti nella domanda per definire la loro conformità a quelle previste dalla normativa comunitaria, nazionale ed alle disposizioni regionali attuative.

In particolare il riscontro della superficie ammissibile viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3 della circolare di AGEA Coordinamento ACIU.2011.143 del 17.02.11.

Tale misurazione, conforme al criterio previsto dall'articolo 75, del Reg. (CE) n. 555/2008, rappresenta la "coltura pura" che è ammissibile ai fini dell'utilizzo dei diritti della riserva.

All'atto del collaudo, il vigneto realizzato viene confrontato con la superficie ammessa per la quale è stato assegnato il diritto della riserva, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 m. (cfr. punto 6 della citata circolare AGEA). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie ammessa, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: la differenza di diritto di impianto non utilizzato viene incamerato nella riserva regionale;
- maggiore realizzazione: si procede alla verifica in ordine alla regolarità della maggiore superficie realizzata con riferimento alla normativa comunitaria e regionale vigente in materia di potenziale viticolo (diritti di reimpianto, ecc.).

Articolo 14

Impegni dei beneficiari successivi alla realizzazione del vigneto

Le superfici vitate realizzate utilizzando i diritti della riserva dovranno essere mantenute in coltura per almeno 5 anni dalla data di comunicazione di impianto e di fine dei lavori.

I vigneti realizzati dovranno essere iscritti, a cura del conduttore, nello schedario viticolo regionale con le idoneità produttive per i relativi vini DOP/IGP.

Il produttore inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:

- non effettuare variazioni senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente;
- segnalare tempestivamente alla struttura regionale eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'impianto;
- trasferire gli impegni assunti in caso di cessione o sostituzione del produttore al nuovo conduttore dell'azienda interessata dagli interventi.

In caso di cessione parziale o totale, a qualsiasi titolo, o di cambio di conduzione del vigneto realizzato successivamente alla comunicazione di impianto, il subentrante è tenuto al rispetto degli impegni e dei vincoli stabiliti dal presente bando. Il cambio di proprietà o conduzione dovrà essere comunicato alla Regione Umbria, Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale, dal nuovo proprietario e/o conduttore, allegando il relativo atto o contratto di affitto in copia conforme unitamente ad apposita dichiarazione in merito al rispetto degli impegni ed ai vincoli sottoscritti dal precedente beneficiario.

I vigneti impiantati utilizzando i diritti della riserva regionale, nelle cinque campagne vitivinicole successive a quella del loro impianto, non possono dare luogo a diritti di reimpianto da trasferire ad altre aziende.

Articolo 15

Norme di rinvio

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 i responsabili del procedimento sono individuati secondo la seguente tabella.

Fase procedimento	Inizio	Termine gg.	Responsabile Procedimento	Atto finale
Verifica ricevibilità e ammissibilità delle domande	Dalla scadenza dell'avviso pubblico	30	Responsabile Sezione produzioni vegetali	Lista di controllo
Approvazione graduatoria e notifica esito ai beneficiari	Termine fase precedente	30	Responsabile Servizio Politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale	Provvedimento approvazione e comunicazione ai beneficiari
Assegnazione dei diritti di impianto e notifica ai beneficiari	Termine fase precedente	30	Responsabile Servizio Politiche agricole	Provvedimento approvazione e comunicazione ai

			produzioni vegetali e sviluppo locale	beneficiari
Controlli amministrativi e in loco sugli impianti realizzati	Dalla data di comunicazione di realizzazione degli impianti	180	Regione/AGEA	Lista di controllo

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.